

AI e tutela dei diritti fondamentali

di

Ruben Razzante*

Sommario: 1. AI Act: il contesto e i contenuti. Il primato europeo. – 2. AI Act e suoi margini di compatibilità con la Costituzione italiana. – 3. La sfida dell’algorètica e l’interiorizzazione dell’elemento etico nell’AI – 4. Il rapporto tra AI e tutela dei diritti fondamentali in ambito Ue.

1. AI Act: il contesto e i contenuti. Il primato europeo

“L’evoluzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale rende sempre più naturale comunicare attraverso e con le macchine, in modo che è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani. Come tutte le rivoluzioni anche questa basata sull’Intelligenza Artificiale, pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo, privandoci di quel calore che solo la comunicazione tra persone può dare. È importante guidare l’Intelligenza Artificiale e gli algoritmi, perché vi sia in ognuno una consapevolezza responsabile nell’uso e nello sviluppo di queste forme differenti di comunicazione che si vanno ad affiancare a quelle dei social media e di Internet. È necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana”.

È questo il tema scelto da Papa Francesco per la 58esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebra nel maggio 2024 con un leitmotiv molto

icastico: “Intelligenza Artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”¹.

Questo riferimento rappresenta per chi scrive l’incipit più genuino e pregnante del presente contributo, che si prefigge di valutare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (d’ora in poi AI, sigla inglese) sul rapporto tra uomo e tecnologia. L’innovazione tecnologica è la leva del progresso e della crescita delle persone, delle comunità e degli Stati, ma deve sempre mantenere un saldo ancoraggio etico e coniugare la libertà con la responsabilità, senza lasciare indietro nessuno e promuovendo il benessere individuale e collettivo.

Quando si parla di Intelligenza Artificiale il rischio di liquidare l’argomento come una questione per addetti ai lavori non è secondario. Il carattere tecnico di alcune sue implicazioni rende particolarmente impervia la comprensione delle dinamiche di questa nuova frontiera dell’innovazione tecnologica. In realtà si tratta di una svolta epocale, destinata a incidere profondamente non solo sulla vita degli Stati, delle aziende e delle società, ma anche sul rapporto tra uomo e tecnologia.

Le trattative fiume tra gli organi dell’Ue (il cosiddetto trilogio Parlamento-Commissione-Consiglio) hanno partorito una versione di intesa che rappresenta un buon compromesso tra le legittime aspirazioni degli Stati di tutelare sufficientemente le iniziative imprenditoriali delle start up tecnologiche e le comprensibili preoccupazioni di quanti temono che i molteplici impieghi dell’AI possano compromettere il rispetto dei diritti fondamentali degli individui.

Da anni i legislatori si interrogano per capire come rafforzare le norme relative alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità, in relazione all’impiego di dispositivi di Intelligenza Artificiale. In questo contesto il Regolamento AI Act, sul cui testo è stato trovato un accordo in sede europea il 9 dicembre 2023, mira a garantire che l’Intelligenza Artificiale in Europa sia sicura, obiettivo che comprende la protezione dei cittadini da possibili abusi legati all’uso dell’AI e l’assicurazione che l’uso dell’AI sia etico e responsabile.

* Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

¹<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/09/29/0678/01493.html>

Il principio su cui si basa l'accordo europeo è quello di regolamentare l'AI in base alla capacità di quest'ultima di causare danni alla società seguendo un approccio basato sul rischio: maggiore è il rischio, più severe sono le regole. Il nuovo testo di legge definisce una struttura piramidale a 4 livelli: rischio inaccettabile; rischio elevato; rischio limitato; rischio minimo o nullo.

Il rischio inaccettabile si configura nel caso di sistemi AI che si possano considerare una chiara minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone; in questo caso tali applicazioni saranno vietate. Si pensi, per esempio, a giocattoli che utilizzassero un'assistenza vocale che possa incoraggiare comportamenti pericolosi. Nel dettaglio, il Regolamento intende vietare: l'impiego di sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili (convinzioni politiche, religiose, filosofiche, orientamento sessuale, razza); la raccolta non mirata di immagini facciali da Internet o filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale; il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle istituzioni educative; un sistema di punteggio sociale basato sul comportamento sociale o sulle caratteristiche personali (social scoring); sistemi di AI che manipolano il comportamento umano per aggirare il libero arbitrio; l'utilizzo dell'AI per sfruttare le vulnerabilità delle persone (a causa della loro età, disabilità, situazione sociale o economica).

Il rischio elevato include le tecnologie di AI utilizzate nei seguenti casi: infrastrutture critiche (ad esempio i trasporti pubblici e privati), che potrebbero mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini; istruzione o formazione professionale, in ruoli dove l'AI possa determinare l'accesso all'istruzione e al corso professionale di qualcuno (ad esempio il sistema di calcolo per il punteggio degli esami); componenti di sicurezza dei prodotti (ad esempio l'impiego di AI nella chirurgia robotizzata); occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo (ad esempio creando dei software di selezione dei CV per le procedure di assunzione); servizi privati e pubblici essenziali (software creditizi che possano negare ai cittadini l'opportunità di ottenere un prestito, senza una valutazione umana); analisi di circostanze finalizzate all'applicazione della legge, tali che

possano interferire con i diritti fondamentali delle persone (ad esempio la valutazione dell'affidabilità delle prove in giudizio); gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere (quale la verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio); amministrazione della giustizia e processi democratici (ad esempio forme di applicazione della legge ad un insieme concreto di accadimenti). I sistemi AI a rischio elevato saranno soggetti a controlli rigorosi prima di poter essere immessi sul mercato; tra questi obblighi, ci saranno: adeguati sistemi di valutazione e di mitigazione dei rischi; elevata qualità delle serie di dati che alimentano il sistema, al fine di ridurre al minimo i rischi e i risultati discriminatori; registrazione dell'attività per garantire la tracciabilità dei risultati; documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sul suo scopo, al fine di valutarne la conformità; informazioni chiare all'utente; adeguate misure di sorveglianza umana per ridurre al minimo il rischio; elevato livello di robustezza, sicurezza e precisione dei sistemi di AI. Anche tutti i sistemi di identificazione biometrica a distanza sono considerati dall'AI Act a rischio elevato e dovranno soddisfare requisiti rigorosi. L'uso dell'identificazione biometrica a distanza in spazi accessibili al pubblico, a fini di generico contrasto alla malavita, è, in linea di principio, vietato. Le eccezioni sono rigorosamente definite e regolamentate, come ad esempio quando fosse necessario cercare un minore scomparso, oppure prevenire una minaccia terroristica specifica e imminente o, anche, individuare, identificare o perseguire un autore o un sospettato di un reato grave. Viene pertanto proibita la rilevazione delle persone mediante il proprio viso, eccetto in circostanze eccezionali e specifiche, come nel caso di gravi reati, per le quali le forze dell'ordine possono farne uso. Quest'ultimo impiego sarà comunque soggetto all'autorizzazione di un organo giudiziario o di altro organo indipendente e comporterà limiti di tempo, di portata geografica e di dati consultabili.

Il rischio limitato si riferisce ai sistemi di AI con specifici, ma non critici, obblighi di trasparenza. Quando si utilizzeranno sistemi di Intelligenza Artificiale come i chatbot, gli utenti dovranno essere consapevoli di interagire con una macchina, in

modo da poter prendere una decisione informata se procedere con la relazione o se rinunciare al servizio così erogato.

Il rischio minimo si riferisce alla stragrande maggioranza dei sistemi di Intelligenza Artificiale, come quelli di raccomandazione o i filtri antispam o i videogiochi abilitati per l'AI. La gran parte dei sistemi di AI attualmente utilizzati nell'Ue rientrano in questa categoria e non hanno praticamente obblighi, perché presentano un rischio nullo o trascurabile per i diritti o la sicurezza dei cittadini.

L'Artificial Intelligence Act (AI Act), proposto nell'aprile 2021 dalla Commissione europea come tassello qualificante di un più ampio disegno regolatorio che contempla, tra gli altri strumenti normativi, anche il Digital services act (Dsa) e il Digital markets act (Dma), fu approvato dal Parlamento europeo nel giugno 2023 dopo due anni di vibranti discussioni e oltre settecento emendamenti e dunque necessitava della convergenza su un testo definitivo, che è arrivata il 9 dicembre 2023. Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, il legislatore Ue ha lasciato intendere di voler mettere al primo posto l'uniformità interpretativa e applicativa della norma in tutti gli Stati membri.² Un traguardo prezioso, che conferma il primato dell'Europa digitale sul fronte regolatorio e il suo ruolo di trendsetter in questo ambito, visto che l'AI Act nel panorama mondiale rappresenta il primo tentativo di disciplinare l'Intelligenza Artificiale e considerato che già sul fronte della tutela della privacy gli Usa sono andati storicamente a rimorchio del

² Per ricostruire contenuti, rischi e criticità dell'AI Act vedi: S.Donato, L'AI Act europeo è la prima legge al mondo sulle Intelligenze Artificiali e si basa sul concetto di rischio per la società, 11/12/2023, <https://www.dday.it/redazione/47773/lai-act-europeo-e-la-prima-legge-al-mondo-sulle-intelligenze-artificiali-e-si-basa-sul-concetto-di-rischio-per-la-societa>; G.Finocchiaro e O.Pollicino, Per i modelli fondativi arriva una disciplina a doppio livello sulla base dell'impatto, in "Il Sole 24 ore" del 10.12.2023, p.2; A. Longo, AI Act approvato, quali impatti sui diritti: tutti i punti chiave, 9/12/2023; <https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/ai-act-approvato-quali-impatti-su-diritti-i-punti-chiave/>; A. Longo, AI Act, ecco perché le nuove regole preoccupano consumatori e aziende tech, 9/12/2023, https://www.repubblica.it/economia/2023/12/09/news/ai_act_regole_aziende_consumatori-421614767/; P.Pica, Intelligenza artificiale, arriva l'Authority europea: ecco cosa cambia con l'AI Act, 10/12/2023; L.Tremolada, AI Act, cosa si può e cosa non si può fare. Tutto quello che sappiamo finora e qualche considerazione, 11/12/2023, <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/12/11/ai-act-cosa-si-puo-e-cosa-non-si-puo-fare-tutto-quello-che-sappiamo-finora-e-qualche-considerazione/>; G. Ziccardi, Verso l'AI Act: dieci temi su cui riflettere, 12.12.2023, in www.dirittoegustizia.it

Vecchio Continente sul piano della definizione di efficaci modelli di regolamentazione. Nel mondo delle tecnologie più avanzate è dunque prevalsa la direzione dell'hard law, anziché quella dell'autoregolamentazione delle aziende.

L'AI Act è l'alba di un giorno nuovo per la civiltà giuridica e rappresenta innegabilmente uno snodo fondamentale per il futuro dell'umanità, destinato ad incidere significativamente sul fondamentale rapporto tra tecnologia e persona, contribuendo a tracciarne gli sviluppi e le direzioni per i prossimi lustri.

Nella messa a terra di questa nuova regolamentazione, la posta in gioco è il futuro dei delicati equilibri tra l'espansione dell'economia digitale e la tutela dei diritti degli utenti, tra la valorizzazione della presenza industriale e il rigore delle misure di protezione. L'obiettivo dell'AI Act è di fissare un confine ragionevole tra la libertà delle imprese di sviluppare conoscenze e applicazioni in ambito AI e il loro dovere di proteggere l'identità digitale degli utenti, esposti a rischi e insidie di ogni tipo, dalle violazioni della privacy alle discriminazioni nell'accesso alle opportunità offerte dalle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica.

La piena entrata in vigore del Regolamento Ue AI Act è prevista per la metà del 2026, in ragione delle molteplici questioni tecnico-applicative connesse all'applicazione del testo, in particolare quelle relative alla finalizzazione del provvedimento e alla revisione giuridica e linguistica del testo, che potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale verso giugno 2024, per poi entrare in vigore 20 giorni dopo e produrre i suoi pieni effetti giuridici due anni dopo.

Tuttavia, già entro la metà del 2024 saranno vietati gli utilizzi più pericolosi dell'AI e i singoli governi nazionali avranno la facoltà di accelerare l'applicazione di specifici vincoli. Entro la fine del 2024 sarà operativa la parte relativa ai modelli più potenti e alla trasparenza. Inoltre le aziende possono giocare d'anticipo aderendo all'AI Pact, il sistema di conformità volontaria ai contenuti dell'AI Act, che consente fin da ora un adeguamento anticipato alle nuove disposizioni Ue da parte delle imprese sviluppatrici e delle realtà che utilizzano l'AI.

L'AI Act mira a garantire che l'Intelligenza Artificiale sia sicura, etica e responsabile, rispetti i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto,

proteggendo i cittadini da possibili abusi. Per farlo ha fissato tutta una serie di paletti che riguardano soprattutto il riconoscimento biometrico, la polizia predittiva e la tutela del diritto d'autore, allontanando lo spettro di un approccio ultra securitario, non sempre compatibile con i principi democratici. Nei dettagli, l'utilizzo dei software di identificazione da parte della polizia e dei governi sarà possibile solo in casi limitati, ad esempio per ricerche mirate di vittime (rapimento, traffico, sfruttamento sessuale), prevenzione di una minaccia terroristica, localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato grave (terrorismo, traffico di esseri umani, omicidio, stupro). L'accordo finale sul testo di legge prevede anche che i sistemi di Intelligenza Artificiale di uso generale (GPAI) rispettino gli obblighi di trasparenza prima di essere immessi sul mercato. Bisognerà poi trattare con estrema cautela i dati sensibili come le convinzioni politiche, religiose o l'etnia e le emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole.

L'AI Act contiene anche alcuni strumenti per rafforzare la tutela del copyright e introduce meccanismi di trasparenza sui contenuti generati dagli algoritmi. In altre parole, i contenuti prodotti dall'AI verranno resi riconoscibili attraverso una filigrana digitale, un logo dentro il contenuto prodotto. Questo marchio verrà letto da ogni macchina, che dunque saprà automaticamente che si tratta di un contenuto prodotto da un sistema di AI generativa e lo comunicherà all'utente. I fornitori di sistemi di Intelligenza Artificiale generativa dovranno inoltre definire misure di sicurezza per evitare di generare contenuti illegali e rendere pubbliche le sintesi dei dati coperti da copyright utilizzati per addestrare l'algoritmo. I fornitori di modelli base dell'Intelligenza Artificiale (che non generano contenuti ma apprendono da grandi quantità di dati) dovranno valutare e mitigare i possibili rischi associati al loro utilizzo e registrare i propri modelli in un database dell'Ue prima dell'immissione nel mercato. E' prevista inoltre la possibilità per i cittadini di presentare reclami e ricevere spiegazioni circa le decisioni prese tramite sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio che hanno un impatto sui diritti individuali.

L'apparato sanzionatorio appare sufficientemente robusto. Le multe per chi violerà l'AI Act potranno arrivare fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo globale della società incriminata nell'anno finanziario precedente.

A seguito delle nuove norme sui modelli GPAI e dell'evidente necessità di una loro applicazione a livello dell'Ue, è stato istituito un ufficio AI all'interno della Commissione Ue con il compito di supervisionare tali modelli AI più avanzati, contribuire a promuovere standard e pratiche di test e far rispettare le regole comuni in tutti gli Stati membri. Un gruppo scientifico di esperti indipendenti stimolerà l'ufficio AI sui modelli GPAI, contribuendo allo sviluppo di metodologie per la valutazione delle capacità dei modelli di fondazione, fornendo consulenza sulla designazione e sull'emergere di modelli di fondazione ad alto impatto e monitorando possibili rischi per la sicurezza materiale legati ai modelli di fondazione.

Tuttavia, sul cammino di questa novità legislativa di portata epocale pesa come un macigno l'incognita della sua adeguatezza a un quadro tecnologico in rapidissima evoluzione. I confini definiti con l'AI Act saranno in grado di assicurare il pieno sviluppo "umanocentrico" dell'Intelligenza Artificiale o il galoppante progresso tecnologico spiazzerà anche in questo caso gli operatori e le autorità regolatorie, ponendo nuove criticità e lanciando altre sfide? Da questo punto di vista, come si osserva da più parti, la partita europea sull'AI è ancora tutta da giocare³. Peraltro anche i singoli Stati dovranno affrontare interventi legislativi e soprattutto di tipo amministrativo per attuare le nuove disposizioni sull'AI. Ad esempio, "quale o quali autorità di garanzia o controllo vigilerà/vigileranno sulla attuazione dell'AI Act, anche intervenendo sul governo per raccomandare misure attuative efficaci?"⁴. Come detto, l'Europa è la prima al mondo a tentare di definire una cornice che istituisca un sistema di governance, gestisca i rischi dell'AI, imponga obblighi,

³ V. G. M. Riccio, Ue, finalmente c'è l'AI Act. Ma forse è ancora presto per potersi dire ottimisti, in "Domani" del 12.12.2023, p.12

⁴ Si veda G. Ghidini, Intelligenza artificiale, le regole europee e i tanti nodi che l'Italia deve sciogliere, in "MF" del 22.11.2023, p.26

stabilisca divieti per fornitori e utenti e promuova uno sviluppo dell'innovazione conforme ai diritti fondamentali.

2. AI Act e suoi margini di compatibilità con la Costituzione italiana

L'iniziativa Ue di disciplinare l'AI potrebbe scontrarsi con la velocità e la liquidità delle nuove scoperte e provocare scossoni nella dialettica tra regolamentazione giuridica e innovazione. Le sorprese tecnologiche sempre incombenti potrebbero nel tempo ispirare nuovi interventi di rimodulazione e assestamento normativo e qualcuno potrebbe essere tentato, anche in Italia, di rilanciare l'ipotesi di modifiche costituzionali per includere nel perimetro della Carta fondamentale riferimenti espliciti ai progressi della scienza e della tecnica.

Le costituzioni nazionali degli Stati membri sono bussole valoriali normalmente inclusive in quanto assorbono tutte le implicazioni giuridiche delle accelerazioni tecnologiche. Ad esempio l'art.21 della nostra Costituzione somiglia a una coperta pronta a srotolarsi per ricomprendere nel suo perimetro applicativo tutte le conquiste dell'innovazione tecnologica. Lo si affermò con l'avvento di Internet, lo si asserisce da più parti in questi concitati momenti di irruzione dell'AI sul proscenio globale dell'interazione tra uomo e macchina.

L'attualità della nostra Costituzione nel garantire il risikio di diritti in essa riconosciuti e tutelati non è un omaggio alla retorica ma una matura consapevolezza della necessità di preservare l'ossatura dei diritti fondamentali e di stimolarne una loro fruizione diacronica, vivacizzata dal progresso tecnologico e dalla provvidenziale visione prospettica di una innovazione responsabile e al servizio della crescita dell'uomo.

Tutte le volte in cui la tecnologia digitale incrocia la protezione dei diritti, si pongono interrogativi e il rischio è quello di lasciarsi risucchiare nella trappola del "nuovismo tecnologico" inteso come frenesia riformatrice in ordine al contenuto

delle norme costituzionali, quasi che non reggano all'urto delle innovazioni tecnologiche⁵.

Come già accaduto con l'avvento di Internet, oggi sarebbe un'improvvisa fuga in avanti quella di coltivare la prospettiva di una stagione costituente in relazione alla libertà d'espressione, che ignorerebbe colpevolmente la natura elastica del primo comma dell'art.21 Cost. che allunga le sue propaggini applicative a tutti i mezzi che l'innovazione tecnologica ci ha nel tempo regalato. La rapidità e l'imprevedibilità dei processi di trasformazione delle modalità di esercizio della libertà d'espressione ha insegnato che non è mai una scelta sapiente quella di rincorrerne la traiettoria utilizzando la revisione costituzionale anziché strumenti normativi più agili e in grado di declinare in forme attuali valori storicamente collaudati e solidificati nei principi fondamentali e nei diritti e doveri dei cittadini solennizzati nella Carta. Il costituzionalismo digitale deve dunque nutrirsi di un sano antropocentrismo, che è il migliore guard rail della dignità della persona e della sua oceanica profondità. Inflazionare l'utilizzo della revisione costituzionale significa alimentare una percezione di instabilità dell'impianto costituzionale.

La Costituzione, in quanto legge fondamentale di uno Stato che stabilisce i principi fondamentali su cui si basa l'ordinamento giuridico, nella sua declinazione materiale si modella anche sulle sollecitazioni che riceve dall'evoluzione del vivere quotidiano. Pertanto, nell'applicazione dell'AI, principi come la protezione dei dati personali e la garanzia di non discriminazione potrebbero rivelarsi questioni rilevanti, sia per il legislatore, chiamato ad emanare una disciplina giuridica coerente con la cornice costituzionale sia per gli organi giurisdizionali ai quali spetta la delineazione di una traiettoria giurisprudenziale fondata sul bilanciamento tra i diversi diritti meritevoli di tutela, che nell'ambiente virtuale pone criticità da valutare con un supplemento di saggezza e di spirito critico. Da questo punto di vista, tali sforzi dovrebbero essere guidati da un dialogo aperto tra

⁵ L'espressione, sia pur nella sua versione meno frequente di "novismo", è adoperata da G. Finocchiaro e O. Pollicino in *La Costituzione ci tutela dalle novità della digitalizzazione*, in "Il Sole 24 ore" del 6.5.2023, p.13

legislatori, giuristi, aziende tecnologiche e utenti dell'AI per garantire che tali diritti siano adeguatamente tutelati in questo nuovo e complesso contesto virtuale.

Anche l'articolo 2 della Costituzione, pietra angolare del nostro ordinamento, va richiamato in questa riflessione perché l'AI può avere un impatto significativo sulla tutela dei diritti inviolabili. "La Repubblica -si legge in quell'articolo- riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

La categoria dei diritti inviolabili è sempre dilatabile e le nuove declinazioni di quei diritti nello spazio virtuale alimenta un serrato dibattito tra gli studiosi. In che misura un'Intelligenza Artificiale priva di controlli può compromettere il godimento del diritto alla vita? Le diverse forme di violenza online generate con l'ausilio di algoritmi possono minacciare la vita e ridurre gli spazi di fruizione delle diverse libertà, confinando l'individuo in una zona grigia fatta di limitazioni e autolimitazioni indotte dal condizionamento tecnologico. Viceversa l'AI può essere utilizzata in settori come la medicina per migliorare la diagnosi e il trattamento delle malattie, contribuendo indirettamente alla tutela del diritto alla vita e ampliando gli spazi di libertà e autodeterminazione dei singoli.

Quanto all'adempimento, richiesto dalla Repubblica, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, si tratta di un presupposto imprescindibile per la concreta realizzazione dei diritti fondamentali. L'AI è chiamata a disegnare scenari solidali a partire dall'enorme patrimonio di conoscenze tecniche e specialistiche che è in grado di elaborare e mettere a disposizione della collettività. La sua responsabilità dovrà essere quella di orientare lo sviluppo dell'ecosistema digitale nella direzione dell'affidabilità e della centralità dell'essere umano, anche attraverso la costante interazione con i decisori politici e gli addetti ai lavori.

Nell'era della sorveglianza di massa anche un altro diritto costituzionale considerato inviolabile, il domicilio, può subire attentati dalle incursioni dell'AI, che attraverso l'accesso a dati riservati può consentire l'accesso non autorizzato a spazi virtuali privati. Anche in questo caso ci può essere il rovescio della medaglia,

inteso come potenzialità della sicurezza cibernetica nell'ambito della tutela del domicilio nel contesto digitale. Anche l'uso di protocolli di crittografia per proteggere la privacy delle conversazioni online può fungere da elemento positivo per proteggere nella dimensione digitale un altro diritto qualificato come inviolabile dalla nostra Costituzione, quello alla riservatezza (art.15), che dunque può trarre linfa nuova grazie all'AI. Tuttavia quest'ultima può contribuire per altri aspetti a renderlo più vulnerabile, se utilizzata per implementare attività di sorveglianza, intercettazione, spionaggio.

Il tema delle discriminazioni che l'AI potrebbe amplificare con le sue virtualità manipolatorie incrocia i contenuti dell'art.3 della Costituzione, che si compone di due commi. Nel primo, quello dell'uguaglianza formale, anzitutto si ricorda che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale". La traslazione di tale principio sul terreno dei diritti digitali implica ogni azione di contrasto di quelle tecniche che potrebbero far degradare l'essere umano e condurre a una sua devastante disumanizzazione. Inoltre nel primo comma dell'art.3 si esplicita il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini "davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Le regole giuridiche sull'AI devono impedire, fin dal momento della progettazione degli algoritmi, ogni forma di discriminazione e assicurare parità d'accesso alle nuove tecnologie in un'ottica inclusiva e solidale. Il secondo comma dell'art.3, quello dell'uguaglianza sostanziale, che introduce la doverosa premura operativa della Repubblica nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento dell'uguaglianza, va applicato responsabilizzando i legislatori e i decisori istituzionali a varare norme e a emanare provvedimenti per favorire una molteplicità infinita di impieghi delle nuove tecnologie lungo la traiettoria della crescita degli individui e delle società, accarezzando la frontiera di un nuovo umanesimo digitale.

La centralità del tema del lavoro nella nostra Costituzione, confermata all'art.1 ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro") e all'art.4 ("La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni

che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"), non può che interpellare anche la cultura digitale, visto che l'AI è destinata a innescare processi trasformativi imponenti che stanno già incidendo sul mercato del lavoro e sulle sue dinamiche. Su come l'AI influirà sulla determinazione di un diverso rapporto tra diritto e tecnologie nell'ambito del mondo delle professioni è presto per fare previsioni e soprattutto è impensabile tracciare un quadro unitario, perché gli elementi di specificità di ciascun contesto settoriale imporranno nuovi e diversi paradigmi.

Il nuovo Regolamento Ue sull'Intelligenza Artificiale, lo si accennava prima, interesserà anche un ulteriore diritto costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.): quello alla salute.

Sul punto è interessante osservare come, in un'epoca contraddistinta dal concitato dibattito circa il testo da adottare per la prima regolamentazione in materia (AI Act) e dai negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue, il Garante della Privacy pubblicava un decalogo volto a far chiarezza proprio in tale settore e, più precisamente, con riguardo all'ambito della realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di AI.

Si tratta di un campo ove è maggiore la voglia di sperimentazione ma che, al tempo stesso, presenta svariati profili di problematicità.

Dal documento sopracitato emerge come una particolare attenzione sia stata riservata dal Garante all'individuazione di una idonea base giuridica per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Il trattamento di dati relativi alla salute tramite tecniche di AI richiama i concetti di profilazione e di decisioni assunte sulla base di processi automatizzati, il cui uso è consentito "solo se espressamente previsto dal diritto degli Stati membri, nel

rispetto di misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati”⁶.

Il titolare del trattamento, oltre a una preliminare e ponderata valutazione delle scelte, dovrà verificare che, nella realizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale in ambito sanitario, siano state adottate quelle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati e siano state integrate le garanzie necessarie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Sarà dunque di fondamentale importanza garantire il rispetto di alcuni principi imprescindibili.

Anzitutto, come anche avviene negli altri ambiti, dovrà essere garantito il diritto del soggetto interessato dal trattamento di conoscere se esistono e quali siano i processi decisionali basati su trattamenti automatizzati effettuati attraverso strumenti di AI e di ricevere informazioni chiare sulla logica utilizzata per arrivare alle relative decisioni.

Sarà poi necessario prevedere una supervisione umana che consenta al personale sanitario di controllare, validare o smentire l’elaborazione effettuata dagli strumenti di AI.

Occorrerà, da ultimo, verificare l’affidabilità dei sistemi per assicurare la rettifica dei fattori che possano determinare inesattezze dei dati e la minimizzazione del rischio di errori.

Ciò anche e soprattutto in relazione all’art.3 della Costituzione, stante i gravi effetti discriminatori che un trattamento inesatto di dati sullo stato di salute può determinare nei confronti di persone fisiche.

Il Garante ribadisce poi la necessità che, prima di avviare trattamenti di dati sulla salute mediante sistemi di AI, sia svolta una valutazione d’impatto allo scopo di individuare le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà dei pazienti e garantire il rispetto dei principi del Regolamento Ue in materia.

⁶ Così il Considerando 71 e art. 22 par. 4 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, cd. GDPR

Il decalogo evidenzia infatti come, tra i principali rischi connessi all'utilizzo di modelli che utilizzano tecniche di machine learning, vi siano quelli relativi a potenziali opacità nella fase di sviluppo dell'algoritmo, errori e distorsioni nell'elaborazione o nell'utilizzo correlati proprio alla qualità e/o al volume dei dati di volta in volta utilizzati.

Anche gli articoli 33 e 34 della Costituzione (che riguardano il diritto all'istruzione) delineano principi che sono destinati ad avere un impatto rilevante per l'utilizzo dell'AI nel settore educativo.

In proposito pare fondamentale il contenuto del documento "The Future of Education and Skills: Education 2030 – OCSE"⁷ ove si legge: "Esiste una domanda crescente nei confronti delle scuole perché preparino gli studenti ai cambiamenti economici e sociali più rapidi, ai posti di lavoro che non sono stati ancora creati, alle tecnologie che non sono state ancora inventate e a risolvere problemi sociali che non esistevano in passato".

L'Intelligenza Artificiale aprirà indubbiamente nuovi scenari per le pratiche didattiche.

Nel Libro Bianco per l'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, redatto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale, tra gli esempi di come la Scuola potrebbe trarre beneficio dall'adozione di soluzioni di AI vengono citati gli strumenti automatici per la valutazione, la personalizzazione del materiale didattico, il tutoring automatizzato, l'estrazione di indicatori predittivi di rischio di abbandono scolastico.

L'Intelligenza Artificiale potrà poi influire positivamente, aprendo anche prospettive per migliorare l'inclusività della scuola.

Ne sono esempi evidenti le tecnologie multisensoriali, come la robotica sociale, utilizzata per favorire apprendimento e relazioni nei bambini con disturbi dello spettro autistico, o le soluzioni per supportare studenti con Bisogni Educativi Speciali (BSE) e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

⁷ [https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)

Infine un cenno all'art.42 della Costituzione, riguardante la proprietà pubblica e privata. Una delle sfide aperte sul versante della regolamentazione dell'AI riguarda proprio il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere realizzate grazie agli algoritmi.

Ma oltre all'esigenza di interrogarsi sulle garanzie che l'AI è in grado di offrire in termini di tutela dei diritti già riconosciuti nella nostra tradizionale costituzionale, va esplorata la frontiera dell'elaborazione di nuovi diritti con cui proteggere l'individuo dai rischi che tale rivoluzione tecnologica porta con sé. Interessante la riflessione di chi ne individua tre: il diritto a conoscere la natura artificiale di un sistema (riconoscibilità); il diritto alla spiegazione degli output degli algoritmi (trasparenza contro l'opacità dell'algoritmo); il diritto al controllo umano sulle tecnologie intelligenti (e quindi a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato), cioè la necessità di conservare nelle mani dell'uomo il governo delle tecnologie intelligenti⁸. Giusto altresì auspicare che la loro eventuale positivizzazione avvenga con norme flessibili e aperte allo sviluppo tecnologico, adatte a tutelare l'individuo senza tuttavia imporre ai player del settore, ove non sia necessario, requisiti tecnici di difficile realizzazione.

3. La sfida dell'algoretica e l'interiorizzazione dell'elemento etico nell'AI

La centralità della dimensione etica nel concepimento e nel funzionamento dell'AI è figlia di una riflessione mondiale che ha sparso le sue suggestioni anche in Europa. Nel 2017, durante una conferenza organizzata dal Future of Life Institute, organizzazione non profit nata nel 2014, furono scritti ad Asilomar, in California, i Principi di Asilomar, un insieme di 23 principi che forniscono un quadro etico per lo sviluppo e l'utilizzo dell'AI. Il manifesto contenente quei principi è stato firmato

⁸ L. Rinaldi, *Intelligenza artificiale, diritti e doveri nella Costituzione italiana*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1568/1550>. Si veda altresì: C. Casonato, *Costituzione e intelligenza artificiale: un'agenda per il prossimo futuro*, in "BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto", Special Issue 2, 2019, pp.4-5; F. Pizzetti, *La protezione dei dati personali e la sfida dell'intelligenza artificiale*, in Id (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, pp.34 ss.; A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in "BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto", 1, 2019, pp.79 ss.

da 2355 tra accademici, industriali, filosofi, giuristi, economisti ed esperti del settore e ci aiuta a capire come affrontare gli sviluppi e gli utilizzi dell'AI. Quest'ultima dev'essere in grado di produrre benefici universali, sulla base di un pieno allineamento dei valori della macchina con quelli degli uomini. Occorre, quindi, un approccio globale e uno sviluppo tecnologico che non trascurino gli aspetti di un'etica sociale dell'AI⁹.

Come si documenta in questa pubblicazione, l'AI sta permeando ogni ambito della vita quotidiana, dalla sanità all'istruzione, dall'automotive alla finanza, incidendo financo sui meccanismi di comprensione della realtà. L'insorgenza di dilemmi etici può rivelarsi dunque salutare per riflettere sulle conseguenze morali dell'introduzione dell'AI nelle nostre vite e per tracciare un sentiero virtuoso per un uso responsabile e informato di questa tecnologia.

I capisaldi di Asilomar possono riassumersi come segue: l'AI non dev'essere utilizzata per danneggiare l'umanità, deve essere sotto il controllo umano, sviluppata in modo equo (scongiurando il rischio di disuguaglianze e discriminazioni) e dev'essere trasparente e comprensibile. L'AI va cioè utilizzata per fini costruttivi e per amplificare le capacità umane, non per sostituirle. Il suo obiettivo dev'essere quello di creare interazioni sinergiche con gli esseri umani. La supervisione e la responsabilità delle decisioni tecnologiche devono essere saldamente rimanere in capo agli esseri umani. Generebbe infatti timori l'idea di una AI autonoma e svincolata dal controllo umano. L'uso costruttivo dell'AI dovrà tuttavia completarsi integrando in questo percorso altre questioni come la privacy, la sicurezza, la trasparenza, la responsabilità e l'equità.

In particolare sul fronte della trasparenza è fondamentale che le decisioni prese dall'AI siano comprensibili agli esseri umani affinché tutti possano avere chiarezza, con fonti chiare e accessibili, su come, perché e sulla base di quali premesse vengano prese determinate decisioni. Di qui anche la necessità di individuare nel

⁹ E. Martines (Direttore sviluppo e innovazione sociale Hewlett Packard Enterprise), L'intelligenza artificiale e il dettato di Asilomar: un'analisi etica sociale, <https://www.hr-link.it/lintelligenza-artificiale-e-il-dettato-di-asilomar-unanalisi-etica-sociale/>

tempo criteri di attribuzione giuridica di responsabilità per le decisioni prese e di ascrivere eventuali danni provocati da un uso scorretto dell'AI.

Dunque non tutto quello che è tecnicamente fattibile è anche eticamente e umanamente accettabile. L'AI deve funzionare "con" gli esseri umani, potenziando le loro attività in tutti i campi, creando interazioni sinergiche tra l'AI e le capacità umane per affrontare al meglio le sfide complesse imposte dalla rivoluzione tecnologica. Volendo sviluppare concettualmente l'apporto benefico che l'AI può assicurare al progresso globale, ponendosi al servizio della collettività e del bene comune, si può dire che essa può diventare uno straordinario amplificatore delle nostre azioni virtuose per la tutela del prossimo e dell'ambiente e realizzare uno scenario di "fraternità tecnologica", alimentato dalla feconda aspirazione a conciliare innovazione, efficienza e valori umani fondamentali.

La nuova frontiera del connubio tra etica e tecnologia si sostanzia nell'umanesimo digitale, in questo caso sarebbe meglio dire umanesimo dell'algoritmo, vale a dire interiorizzazione dell'elemento etico nell'algoritmo o eticizzazione dell'algocrazia contrapposta all'algoritmizzazione dell'essere umano. Nel "Pantheon" di algoritmi generato dalla rivoluzione dell'AI la centralità dell'uomo non può e non deve essere messa in discussione. Va scongiurato il rischio di una delega in bianco all'algoritmo delle scelte fondamentali per l'evoluzione della persona e della società onde evitare alterazioni antropologiche che certamente una visione totalizzante dell'AI porterebbe con sé, attraverso il dispiegamento incontrollato di quell'intrinseca attitudine manipolativa che l'AI mostra nelle sue attuali e dominanti declinazioni specifiche.

Più le AI diventano universali più è necessario sviluppare un nuovo linguaggio universale che sappia gestire l'innovazione. Ecco quindi che si parla di algoretica, intesa come studio dei problemi e dei risvolti etici connessi all'applicazione degli algoritmi. Gli algoritmi devono essere addestrati per introiettare la dimensione etica.

"Le implicazioni sociali ed etiche delle AI e degli algoritmi rendono necessaria tanto un algor-etica quanto una governance di queste invisibili strutture che

regolano sempre più il nostro mondo per evitare forme disumane di quella che potremmo definire una algo-crazia"¹⁰.

Interrogandosi sul ruolo dell'etica digitale in rapporto alla regolamentazione e alla governance del digitale finalizzate a gestire l'infosfera, Luciano Floridi chiarisce che "l'etica digitale è quel settore dell'etica che studia e valuta i problemi morali relativi a dati e informazioni, algoritmi e le relative pratiche e infrastrutture, al fine di formulare e supportare soluzioni moralmente buone, per esempio buone condotte e buoni valori" e che essa "modella la regolazione digitale e la governance digitale attraverso la relazione di valutazione morale di ciò che è socialmente accettabile o preferibile"¹¹.

In molti contesti sta diventando popolare l'idea di "Intelligenza Artificiale per il bene sociale" (AI4SG), che Luciano Floridi definisce come segue: "(...) il design, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi di IA in modo da prevenire, mitigare o risolvere i problemi che incidono negativamente sulla vita umana e/o sul benessere del mondo naturale e/o consentire sviluppi preferibili dal punto di vista sociale e/o sostenibili dal punto di vista ambientale".¹²

Come ha più volte ricordato il Garante della privacy, non siamo impotenti spettatori di un determinismo tecnologico. Se non è giusto fermare con un insieme di divieti una conquista del progresso tecnologico come l'AI, visto che l'innovazione è il cuore pulsante della crescita delle persone, delle società e delle economie, non bisogna neppure avallare visioni anarchiche dello sviluppo delle tecnologie, senza preoccuparsi degli impatti che esse possono avere sugli equilibri sociali, economici, giuridici e, soprattutto, sull'esercizio dei diritti fondamentali.

4. Il rapporto tra AI e tutela dei diritti fondamentali in ambito Ue

La dimensione europea del rapporto tra Intelligenza Artificiale (AI) e tutela dei diritti fondamentali è un argomento complesso e contraddistinto da una rapida

¹⁰ P. Benanti, Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Roma, Luca Sossella editore, 2018 e Id, The Urgency of an Algorithcs, in "Discover Artificial Intelligence", 3-11, 2023, <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-023-00056-6>

¹¹ L. Floridi, Etica dell'intelligenza artificiale, Milano, Cortina Editore, 2022, cap.6

¹² L. Floridi, ibidem, p.227

evoluzione. Le istituzioni europee, ravvisando nelle tecnologie una grande opportunità ma, allo stesso tempo, una potenziale minaccia, hanno - negli ultimi anni - iniziato a interessarsi in modo crescente al tema.

A livello normativo in ambito europeo, i due presidi principali ai quali è affidata la tutela dei diritti fondamentali sono costituiti dalla Carta di Nizza¹³ e dalla Cedu¹⁴.

Per garantire il rispetto di tali presidi è anzitutto necessario che l'utilizzo dei sistemi che impiegano algoritmi e processano dati personali venga effettuato nel pieno rispetto della dignità umana, presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico europeo quali, a titolo esemplificativo, il principio di non discriminazione, il diritto alla sicurezza, i principi di trasparenza, imparzialità ed equità.

Anche i diritti collettivi¹⁵ potrebbero essere potenzialmente minacciati laddove tecnologie di Intelligenza Artificiale (si pensi ai sistemi di riconoscimento biometrico e facciale) vengano utilizzati per minacciare la libertà di stampa, quella di riunione o di associazione o, in generale, le istituzioni democratiche.

È stato infatti dimostrato che le macchine tendono ad assimilare non solo informazioni "buone" ma anche i pregiudizi umani¹⁶ (basati su razza, sesso, età o estetica).

In gergo vengono definiti "*bias*"¹⁷ algoritmi basati su set di istruzioni che aiutano i sistemi ad imparare, ragionare, riconoscere i modelli e svolgere compiti in modo autonomo.

¹³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea solennemente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza

¹⁴ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953

¹⁵ Con riguardo ai possibili profili di interferenza tra Intelligenza Artificiale e diritti collettivi, C. Schepisi, Le "dimensioni" della regolazione dell'Intelligenza Artificiale nella proposta di Regolamento della Commissione, in Quaderni AISDUE, Sezione "Atti convegni AISDUE", n. 16, 2022, p. 347 ss.

¹⁶ A. Caliskan, J. J. Bryson, A. Narayanan, Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases, in Science 2017, <http://opus.bath.ac.uk/55288/>

¹⁷ Una interessante definizione di "*bias*" è rinvenibile nel white-paper di Lexalytics secondo cui: "A bias is a prejudice in favor of or against one thing, person, or group compared with another, usually in a way considered to be unfair."

Dunque, qualora non sia programmato correttamente, l'algoritmo potrebbe condurre a decisioni discriminatorie¹⁸ influenzate dall'etnia, dal genere e dall'età in settori come quello del mercato del lavoro, dei servizi finanziari ma, ancora più grave, anche nell'ambito di procedimenti penali in cui in gioco vi è la libertà personale degli individui¹⁹.

Allo stesso modo, l'AI potrebbe costituire un rischio per la democrazia laddove venga utilizzata per creare in rete (dunque con alta probabilità di diventare "virale"), materiale quali immagini, video e audio falsi ma estremamente realistici, noti come deep fake²⁰, che possono essere usati per attuare truffe, rovinare la reputazione altrui e mettere in dubbio la fiducia nei processi decisionali.

Lo studio²¹ pubblicato dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, dedicato nello specifico ad indagare i possibili rischi che l'Intelligenza Artificiale potrebbe generare sulla tutela di una serie di diritti, ha evidenziato che l'AI - se implementata scorrettamente o governata in modo non adeguato - potrebbe causare distorsioni e lesioni dei diritti umani garantiti dai presidi normativi ai quali si accennava prima.

Ci si riferisce non soltanto - come già anticipato - ad applicazioni di sistemi di sorveglianza biometrica di massa, accesso a servizi quali l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale ma anche al possibile indebolimento dell'autonomia decisionale umana, alla distorsione dell'informazione, alla interferenza nelle operazioni elettorali e alla conseguente minaccia alla democrazia.

¹⁸ C. Daelman, AI through a human rights lens. The role of human rights in fulfilling AI's potential, in J. De Bruyne, C. Vanleenhove (a cura di), *Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, 2022, p. 123 ss.

¹⁹ N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preotiuc-Pietro, V. Lampos, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, in *Computer Science*, 2016, p. 93

²⁰ Comunicato stampa del Garante della privacy del 28/12/20, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9512278#:~:text=I%20deepfake%20sono%20foto%2C%20video,imitare%20fedelmente%20una%20determinata%20voce.>

²¹ FRA's Focus Paper, *Getting the Future Right, Artificial Intelligence and Fundamental Rights*, 2020 pp. 15 ss. e 47 ss.

Un ulteriore rischio è legato all'ipotesi di "esclusione digitale"²² che porterebbe a rendere ancora più "invisibili" coloro che già vivono ai margini della società.

Gli ambiti di utilizzo dell'AI in cui si può attuare - qualora si verifichi un uso distorto della tecnologia - una violazione dei diritti fondamentali sono pertanto molteplici.

L'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)²³ ha elaborato un report che individua i rischi che si annidano dietro l'impiego dell'AI, con specifico riguardo a quattro diversi ambiti, quali: servizi sociali, attività di polizia predittiva, diagnosi medica e pubblicità mirata.

A seguito di un'indagine, l'Agenzia ha identificato alcune problematiche in punto di rispetto dei diritti fondamentali di cui i policy makers – sia a livello degli Stati membri sia della stessa Unione europea – devono tenere conto. Ha, quindi, rivolto loro alcune puntuali raccomandazioni affinché sia assicurato un proficuo e, al contempo, accorto uso dell'AI.

Nel dettaglio, queste problematiche riguardano in primo luogo la necessità di assicurare che l'AI rispetti tutti i diritti fondamentali, così come sanciti nella Carta di Nizza e nei Trattati, che vengono in rilievo a seconda del contesto in cui l'AI è impiegata.

La ricerca risulta infatti di particolare interesse nella parte in cui dimostra come non vi sia la piena consapevolezza e, di conseguenza, la dovuta considerazione della totalità dei fundamental rights su cui i sistemi intelligenti sono suscettibili di incidere.

Bisognerà poi valutare preventivamente l'impatto dell'AI sui diritti fondamentali e garantire un sistema di controllo efficace e affidabile per monitorare e gestire qualsiasi impatto negativo dei sistemi di AI sui diritti fondamentali se del caso

²² Per un'analisi approfondita del tema della esclusione digitale si veda F. Cavallo e M. Pierani, *Anziani e poveri esclusi dal digitale, il dramma ignorato dal Governo*, in *Agenda Digitale*, 13.12.2021, <https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/digital-divide-quant-sono-in-italia-gli-esclusi-dal-digitale/>

²³ https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-union-agency-fundamental-rights-fra_en#:~:text=Overview&text=The%20EU%20Agency%20for%20Fundamental,rights%20better%20informed%20and%20targeted

sfruttando le strutture già esistenti (es. Data Protection Authorities) e assicurando che i suddetti organismi siano dotati di risorse e poteri adeguati per poter prevenire eventuali violazioni e fornire un supporto effettivo alle vittime.

Occorrerà inoltre fare in modo che i sistemi di AI non determinino discriminazioni e incoraggino le organizzazioni pubbliche e private a valutare preventivamente le potenzialità discriminatorie dei software utilizzati.

Come evidenzia l'indagine sopracitata, bisognerà poi fornire maggiori chiarimenti in tema di data protection e, in particolare, sulla portata e sul significato delle disposizioni normative relative ai processi decisionali automatizzati, trattandosi di aspetti cruciali nello sviluppo e nell'uso dell'AI e rispetto ai quali tutt'ora si registra un alto livello di incertezza.

Sarà necessario prevedere che gli individui possano rivolgersi alle autorità giudiziarie nazionali per contestare le decisioni adottate in base a sistemi di AI e che tale possibilità sia effettiva e alla stessa non vengano apposti ostacoli di alcun tipo.

Tale aspetto si rivela particolarmente delicato in quanto presuppone la conoscibilità, da parte del singolo individuo, del modus operandi del software che tuttavia, come ricorda il report, si scontra, da un lato, con l'opposizione da parte dei suoi programmatori (che intendono preservare il "segreto industriale") e, dall'altro lato, con la complessità intrinseca degli algoritmi di nuova generazione che spesso non sono decifrabili neppure da soggetti dotati di particolari competenze tecniche.

Per tentare di ovviare a simili criticità, l'Agenzia invita l'Unione e gli Stati membri a elaborare delle linee guida per garantire la trasparenza in questo settore nonché a ragionare sull'introduzione di un obbligo, a carico delle organizzazioni pubbliche e private che impiegano sistemi di AI, di fornire alle vittime di violazioni informazioni circa il funzionamento degli strumenti.

Preoccupazioni in tema di data protection sono poi emerse dal sopracitato report specie con riferimento ai software che non si limitano a mappare i luoghi di futura commissione dei reati, ma che profilano gli autori o le vittime degli stessi.

Su tali aspetti, tuttavia, sono già di grande aiuto da un lato il GDPR e, dall'altro, la c.d. Law Enforcement Directive (2016/680/Ue) che contiene salvaguardie dei principi fondamentali, consistenti nell'imposizione alle autorità di specifici obblighi informativi nei confronti dell'interessato nonché di taluni divieti, tra cui spicca quello relativo all'adozione di decisioni sulla base di un trattamento automatizzato che producano "effetti giuridici negativi o incidano significativamente sull'interessato".

Anche in questo caso la problematica riscontrata dall'Agenzia è costituita dal livello di compiuta conoscenza di questa normativa da parte di coloro che impiegano tali strumenti tecnologici. Si tratta di un deficit che necessita dunque di essere prontamente colmato da parte dei policy makers, pena l'ineffettività delle valide misure di protezione per i diritti fondamentali indicate nella sopracitata Direttiva.

Riassumendo e provando a tirare le fila di un discorso che meriterebbe un ben più ampio approfondimento, l'Unione europea riconosce sia le enormi potenzialità dell'AI sia i rischi che essa può comportare per i diritti fondamentali.

Per contribuire alla costruzione di un'Europa resiliente per il decennio digitale²⁴, i cittadini e le imprese dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi dell'AI, sentendosi al contempo sicuri e protetti²⁵.

Anzitutto è necessaria, quindi, l'implementazione della regolamentazione dell'AI. Tale esigenza può direttamente connettersi con l'AI Act, che presenta molteplici profili compatibili con le aspettative sin qui enunciate nella nostra analisi.

Andrà poi garantita la protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia prevista - a livello Ue - dal GDPR che impone un trattamento legittimo, trasparente e sicuro. Sarà poi necessario garantire il rispetto dei principi fondamentali quali l'uguaglianza e la non discriminazione e assicurare la trasparenza nell'uso dell'AI.

²⁴<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>

²⁵<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence>

Da ultimo sarà necessaria una cooperazione internazionale, stante anche la circostanza per cui i grandi colossi del web hanno talvolta la loro sede principale o secondaria in Paesi extra Ue. Per tale ragione, una tutela dei diritti fondamentali dell'individuo dalle eventuali distorsioni derivanti da un uso illegittimo dell'AI in tanto può essere conseguita in quanto vi sia collaborazione dell'Ue con altre Nazioni e organizzazioni internazionali.

Giova ricordare, in conclusione di queste nostre riflessioni, che il Regolamento AI Act prevede particolari garanzie per l'uso di sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze dell'ordine, soggetti a previa autorizzazione giudiziaria e per liste di reati specificamente definite.

È previsto un obbligo di trasparenza dei sistemi di AI che dovranno dunque mettere a disposizione la documentazione tecnica, rispettare il diritto d'autore e rendere noti i contenuti utilizzati per il relativo addestramento.

Tutti questi accorgimenti e previsioni sono provvidenzialmente accompagnati da un apparato sanzionatorio che sarà applicabile nel caso di mancato rispetto delle regole volte a presidiare il rispetto dei diritti fondamentali sopra citati.